

## **CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE**

### **TRA**

IL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI, di seguito indicato CNT, con sede in Roma, Viale Regina Elena n. 299, C.F. 80211730587, in persona del Direttore Generale Dott. Alessandro Nanni Costa;

### **E**

L'OSPEDALE PEDIATRICO "BAMBINO GESÙ" – IRCCS, di seguito denominato Ospedale, con sede in Roma, Piazza S. Onofrio n. 4, - zona extraterritoriale in base al Trattato del Laterano- C.F.80403930581, in persona del Presidente e Legale Rappresentante in carica Dr.ssa Mariella Enoc;

### **PREMESSO CHE**

- La legge 1 aprile 1999, n. 91, rubricata "Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi tessuti" istitutiva del CNT, all'art. 8, comma 6 lett. c) e lett. d), attribuisce al CNT, tra le altre funzioni, quella di individuare i criteri per la definizione di protocolli operativi per l'assegnazione di organi e dei tessuti e definire linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare l'attività di prelievo e i trapianto sul territorio nazionale;- il Centro Nazionale Trapianti può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali in base all'art. 2, comma 308, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, rubricata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008) in base al quale;
- L'Accordo tra il Governo Italiano e la Santa Sede, reso esecutivo dalla legge 18.5.1995, n. 187, che regola i rapporti tra l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù", appartenente alla Santa Sede ed il Servizio Sanitario Nazionale relativamente all'attività assistenziale, prevede (art. 7) che l'Istituto, nel rispetto di quanto dettato dal Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, art. 4, § 13, possa stipulare convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e private per esigenze assistenziali, di ricerca e di insegnamento nonché per la formazione degli operatori del comparto sanitario;
- presso l'Ospedale Pediatrico è attivo un centro trapianti di rene pediatrico dal 1993.

### **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 Oggetto**

La presente convenzione ha ad oggetto il supporto tecnico scientifico reso dall'Ospedale al CNT nella predisposizione di procedure organizzative, protocolli clinici, diagnostici e terapeutici concernenti il processo di donazione e trapianto di organi, con particolare riferimento al trapianto di rene in paziente pediatrico.

#### **Articolo 2 Referenti Responsabili**

Ai fini dell'attuazione della collaborazione oggetto del presente atto, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù individua il Dott. Luca Dello Strologo, Dirigente Medico Responsabile Struttura Semplice Clinica del Trapianto di rene, dipendente dell'Ospedale Pediatrico, quale proprio referente tecnico e scientifico nei confronti del CNT.

Il Dott. Luca Dello Strologo garantisce il coordinamento e lo sviluppo delle attività di cui all'art. 1 mediante la partecipazione alle attività ed iniziative individuate in accordo con il CNT.

Per sua parte il CNT indica nel Dott. Alessandro Nanni Costa il proprio Referente del presente atto per conto del CNT nei confronti dell'Ospedale.

### **Articolo 3 Direzione e Coordinamento**

Le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l'ottimale conseguimento degli obiettivi del CNT che, nell'esercizio dei propri poteri d'indirizzo e di vigilanza, svolge a livello nazionale sulle attività di trapianto di organi e tessuti.

### **Articolo 4 Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione ed è rinnovabile nelle medesime forme, su richiesta di una delle parti, da comunicare per iscritto all'altra parte almeno 3 mesi prima dalla scadenza naturale della Convenzione mediante lettera raccomandata A/R.

### **Articolo 5 Determinazione dei costi**

Per l'attività oggetto della presente convenzione il CNT riconoscerà all'Ospedale Pediatrico € 35.000,00 (trentacinquemila/00) annui.

Il CNT corrisponderà l'importo suddetto, previa emissione di fattura da parte dell'Ospedale secondo la ripartizione seguente:

- 50% ( euro 17.500,00, diciassettemilacinquecento/00) alla sottoscrizione dell'accordo;
- il saldo pari al restante 50%,( euro 17.500,00, diciassettemilacinquecento/00) al termine della convenzione dietro rendicontazione delle attività compiute nel periodo di vigenza dell'accordo

### **Articolo 6 Svolgimento delle attività**

Con il presente accordo viene autorizzato l'utilizzo dei locali e delle attrezzature proprie del CNT da parte del predetto professionista secondo le modalità concordate con il CNT.

Dei testi e dei dati relativi alla collaborazione (inclusi documentazione scritta, studi, ecc) e di ogni altra realizzazione prodotta, realizzata e sviluppata nell'ambito e in funzione della stessa è titolare unico il CNT.

Della collaborazione con l'Ospedale Pediatrico in merito all'attività progettuale di cui al presente accordo viene fatta menzione qualora si producano atti o vengano organizzati eventi, con indicazione dei Collaboratori che per ciascuna Parte avranno partecipato alle attività.

### **Articolo 7 Obbligo di Riservatezza**

Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura scientifica, tecnica, amministrativa e comunque tutti i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente convenzione o comunque in relazione alla stessa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

Le parti si impegnano a fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione della presente convenzione.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non diventeranno di pubblico dominio.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione non comporta alcun trattamento di dati personali.



### **Articolo 8 Coperture assicurative**

L'Ospedale e il CNT garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile professionale del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Resta inteso che la copertura per responsabilità civile verso terzi sarà a carico della struttura ospitante.

### **Articolo 9 Risoluzione**

La presente convenzione potrà essere risolta con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire al programma di collaborazione o per gravi inadempienze alle disposizioni della convenzione.

### **Articolo 10 Controversie**

Le parti si impegnano a dirimere eventuali controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della Convenzione mediante bonario componimento. Solo nella impossibilità di raggiungere un accordo, le parti espressamente convengono di accettare la giurisdizione del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e successivi gradi con applicazione delle norme sostanziali e procedurali vigenti in quello Stato, così derogandosi alla giurisdizione del Giudice Italiano. Le norme, regolamenti e disposizioni vigenti nello Stato Italiano, richiamati nella Convenzione, ovvero allo stesso applicabili, hanno valore pattizio.


### **Articolo 11 Oneri fiscali**

Il presente atto, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che le richiede.

Gli oneri dell'imposta di bollo sull'originale informatico della Convenzione sono assolti dal Centro Nazionale Trapianti con le modalità previste dal D.M. del 17/06/2014, ovvero con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 37404 del 7 marzo 2014.

Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù"  
Il Presidente

Dott.ssa Mariella Enoc



12 LUG 2018

Centro Nazionale Trapianti  
Direttore generale

Dott. Alessandro Nanni Costa



- 3 SET 2018